



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.11.2017
COM(2017) 670 final

ANNEX 1

This document was downgraded/declassified	
Date	27.11.2017
By	Matthias Petschke
Authority	DG/GROW

ALLEGATO

della

Raccomandazione di decisione del Consiglio

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per la conclusione di un accordo che stabilisce i termini e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera all'Agencia del GNSS europeo

ALLEGATO

I SCOPO DEI NEGOZIATI

Lo scopo dei negoziati è definire i termini e le condizioni della partecipazione della Svizzera all'Agenzia del GNSS europeo (l'Agenzia).

II AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

L'accordo dovrebbe includere per quanto possibile i seguenti elementi riguardanti la partecipazione all'Agenzia:

- 1) le condizioni della partecipazione della Svizzera all'Agenzia;
- 2) il contributo finanziario della Svizzera all'Agenzia;
- 3) le condizioni della partecipazione dei rappresentanti della Svizzera al consiglio di amministrazione dell'Agenzia a titolo di osservatori senza diritto di voto;
- 4) le condizioni alle quali sarebbe possibile avvalersi di cittadini svizzeri come personale dell'Agenzia (su base contrattuale);
- 5) l'applicazione delle disposizioni relative al controllo finanziario da parte dell'UE;
- 6) la durata della partecipazione della Svizzera all'Agenzia;
- 7) l'accordo dovrebbe essere in linea con la normativa pertinente dell'UE, compreso il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché con il regolamento (UE) n. 912/2010¹ del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo;
- 8) l'applicazione in Svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

III EVOLUZIONE

Dovrebbe essere inserita nell'accordo una procedura semplificata che permetta l'adeguamento tecnico dell'accordo alla luce dell'evoluzione della situazione. Ciò può comportare la creazione di un comitato per sovrintendere all'attuazione dell'accordo e per valutare e decidere della necessità di apportarvi modifiche.

¹ GU L 276 del 20 ottobre 2010, pag. 11.

IV RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ED ESTINZIONE DELL'ACCORDO

L'accordo dovrebbe prevedere inoltre un meccanismo di risoluzione delle controversie. Esso dovrebbe includere anche disposizioni che consentano alle parti in caso di necessità di estinguere l'accordo.